



Verso un modello europeo di responsabilità civile?*



Carmelita Camardi

Già prof. ord. dell'Università Ca' Foscari Venezia

SOMMARIO: 1. Ordinamento europeo e costruzione dei modelli normativi. La pluralità dei regimi fra *accountability* e *liability*. – 2. Il modello del GDPR. – 3. Il modello risultante dalla convergenza tra le discipline della responsabilità per danni da prodotti e la disciplina dell'intelligenza artificiale. – 4. segue. I contenuti della Direttiva *Product Liability*. Pillole di disciplina. – 5. segue. Il cosiddetto “Pacchetto AI”. – 6. La responsabilità delle piattaforme digitali di *hosting*. – 7. Il danno climatico. Altre prospettive ed una considerazione di chiusura.

1. Ordinamento europeo e costruzione dei modelli normativi. La pluralità dei regimi fra *accountability* e *liability*

La costruzione di un modello europeo di responsabilità civile è operazione ermeneutica profondamente segnata – con ogni evidenza – dalle caratteristiche strutturali della normativa unionale nel contesto dei Trattati e della prassi degli organi UE. Nonché – vorrei aggiungere – dal tramonto dell'idea che almeno a breve termine l'UE possa pervenire ad un traguardo di unificazione o uniformazione degli ordinamenti dei vari Stati membri su di un numero di materie tali da permettere poi di ricavare una sistemática dotata di quegli attributi di coerenza, razionalità e logica che la tradizione vorrebbe assegnare a questa branca della conoscenza giuridica.

* Il presente saggio rielabora la relazione tenuta in occasione della presentazione del volume dell'Enciclopedia del Diritto, i Tematici – *Responsabilità civile* –, a cura di C. SCOGNAMIGLIO, Giuffrè 2024, tenutasi il 10 febbraio 2025.

Piuttosto, anche nell'ampio settore della responsabilità civile si registra quell'andamento tipico dell'ordinamento UE, tutt'altro che casuale certo, che sviluppa normative anche assai complesse su talune materie, talvolta molto ampie e articolate come nel diritto dei consumi¹, senza tuttavia raggiungere quel livello (minimo) di astrattezza e generalità che consente poi all'interprete di configurare un modello tendenzialmente unitario suscettibile di applicazione estesa.

Ciò è vero in maniera ancor più accentuata per la responsabilità civile, atteso che anche nel recinto domestico l'istituto non risponde ad un modello unitario, ma conosce da sempre una pluralità di tecniche di allocazione del rischio e della responsabilità, motivate dalla diversità dei conflitti di interessi che con essa si vogliono amministrare; nonché una pluralità di modelli di valutazione degli interessi la cui lesione si vuole sanzionare attraverso la clausola generale dell'ingiustizia del danno, o con altre tecniche. Fatta salva una costante, che tendenzialmente connota qualunque modello di responsabilità, a presidio della sua funzione primariamente rimediabile e compensativa di un danno, e cioè il nesso di causalità giuridica tra il fatto/comportamento e il danno².

Già a partire da questa premessa, si configura la possibilità di discorrere di una pluralità di modelli europei di responsabilità civile, ciascuno riferibile ad una materia specifica, pur nella costanza degli obiettivi UE legati alla costruzione dei pilastri del mercato unico attraverso il superamento della frammentazione normativa.

A rafforzare questa tendenza si aggiungano poi altri elementi.

Il primo è dato dal principio di effettività della tutela³, che anima la giurisprudenza della Corte di Giustizia e delle Corti nazionali, e che le spinge a diversamente costruire

¹ Vedi al proposito lo studio, già dal titolo assai significativo, di PAGLIANTINI *Il consumatore "frastagliato"*, Pisa, 2021, in particolare 33, 213 ss.

² A parte il fondamentale contributo di RODOTÀ, *Il problema della responsabilità civile*, Milano, 1964, ristampa inalterata, 2023 (con prefazione di ALPA); e poi Napoli, 2024, con *Introduzione di PROCIDA MIRABELLI DI LAURO*; questo carattere 'plurale' della disciplina si vede già – limitandoci alle citazioni trattatistiche – nell'impostazione del volume di TRIMARCHI, *La responsabilità civile: atti illeciti, rischio, danno*, Milano, 2019; ma anche in quella coeva di CASTRONOVO, *Responsabilità civile*, Milano, 2018, seppur nell'evidente avversione dell'A. rispetto alla moltiplicazione delle soluzioni rimediabili prodotte dalla giurisprudenza nazionale, e dalla dottrina che la legittima, alle quali si affiancherebbero poi le Corti europee, in un movimento comune (da "sicofanti del progresso", scrive l'A. nella Prefazione) che avrebbe profondamente compromesso la linea di demarcazione tra legislazione e giurisprudenza. Un quadro completo si può ricostruire da ultimo attraverso le voci del volume *Responsabilità civile*, a cura di SCOGNAMIGLIO, in *Enc. del Diritto, I Tematici*, Milano, 2024, dalla lettura del quale traggono origine le considerazioni presentate in questo contributo.

³ Principio pilastro dell'ordinamento europeo (art.19 TUE; art.47 Carta di Nizza; art. 24 Cost.), che permea di sé tutta la giurisprudenza europea e nazionale. Basti leggere i più recenti pronunciamenti della Corte di Giustizia, Sentenza, 30/01/2025, n. 510/23, in materia di pratiche commerciali scorrette; e sentenza 30/01/2025, n. 511/23, in materia di concorrenza; sentenza 25/04/2024, n. 561/21 in materia di obbligo per gli Stati membri di garantire l'effettività dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell'Unione; o della Suprema Corte, Cass. civ., 01/08/2024, n. 21749 e 29/07/2024, n. 21154, in materia di ripetizione di indebito da parte del cittadino nei confronti dell'E-

il rapporto tra normativa UE e normative nazionali anche a seconda dell'efficacia del rimedio nei confronti del danneggiato. Mi riferisco ad esempio al tema dei danni lungolatenti derivanti dall'uso di farmaci, per i quali il “cantiere delle Corti” ha sperimentato una concorrenza tra la normativa sul danno da prodotti difettosi e la normativa sul danno da attività pericolosa ex art. 2050, da gestire non tanto in base ad un astratto principio di primazia del diritto comunitario, piuttosto che di concorrenza complementare, quanto in relazione all'efficacia del relativo rimedio: in questo caso con riguardo alla prescrizione, troppo breve nella disciplina UE per tutelare i danneggiati da effetti nocivi lungolatenti di taluni farmaci⁴.

Il secondo elemento che conferisce alla pluralità dei modelli un particolare rilievo ermeneutico, peraltro assegnando alla giurisprudenza che ne deve applicare la disciplina una fisiologica discrezionalità, è dato dalla tendenza della UE ad orientare la sua attività normativa verso i grandi temi e le grandi questioni che agitano la società, non solo europea, peraltro salvaguardando l'ambito della propria competenza non solo sul territorio del mercato unico, ma sulle attività di chiunque vi operi, pur non essendovi stabilito⁵. Intendo riferirmi al fatto per cui la UE tende a normare in maniera forte ed incisiva rispetto alle questioni la cui rilevanza sociale, economica e politica è di specifica intensità, se non altro per il coinvolgimento della sicurezza e della integrità delle persone, i cui diritti fondamentali rappresentano per l'UE una frontiera invalicabile.

Tali questioni, peraltro, sono connotate dalla presenza costante dell'elemento “tecnologia”, dalla presenza cioè del fattore scientifico quale fattore trainante, e per molti aspetti ineliminabile, sia dal panorama della crescita economica, come da quello del benessere sociale e individuale. Circostanza che rende necessario amministrare con equilibrio e proporzionalità la doppia valenza della tecnologia: l'effetto di progresso e benessere da una parte, e insieme l'effetto di rischio e danno sociale dall'altra. Di qui – come si comprende – la complessità e la flessibilità con la quale l'UE ha inteso governare i grandi processi tecnologici: quello concernente l'elaborazione dei dati personali, quello che vede l'applicazione diffusa dell'intelligenza artificiale, quello che vede le grandi imprese operare nelle catene globali del valore potenzialmente pregiudicando i diritti fondamentali e la dignità delle persone, il clima e l'ambiente; e poi quello che vede la crescita della società digitale governata dai grandi intermediari, oggi rappresentati dalle cosiddette

rario; e ripercorrere la letteratura, segnatamente, per tutti, BIANCA, *Realtà sociale ed effettività della norma. Scritti giuridici*, I, 1, Milano, 2002; NAVARRETTA, *Costituzione, Europa e diritto privato. Effettività e Drittwirkung ripensando la complessità giuridica*, Torino, 2017; VETTORI, *Effettività fra legge e giudizio*, Milano, 2020; LIPARI, *Per un diritto secondo ragione*, in *Riv. Dir. civ.*, 2018, 1427.

⁴ Vedi per tutti quanto scrive RUMI, *La product liability nell'era dell'AI. Riflessi sul sistema della responsabilità civile*, Napoli, 2024, 35, 36 ss.; LEPORRE, *La decorrenza della prescrizione e i crediti risarcitori per danni lungolatenti*, in *Giur. It.*, 2022, 2793.

⁵ Ad esempio, l'art. 3, c. 2, del GDPR stabilisce che “...Il presente regolamento si applica al trattamento dei dati personali di interessati che si trovano nell'Unione, effettuato da un titolare del trattamento o da un responsabile del trattamento che non è stabilito nell'Unione...”.

piattaforme giganti. Ma già – primo fra tutti – quello che riguarda la circolazione di prodotti difettosi.

In questi, come in altri settori, lo schema tipico della responsabilità civile come rimedio compensativo diretto a riparare *ex post* un danno che si è prodotto nella sfera individuale, patrimoniale e non, delle persone, viene arricchito dalla nuova visione – figlia della imperante tecnologia – offerta dal principio di precauzione, meglio dal principio di prevenzione, analisi e mitigazione del rischio, la cui applicazione produce il noto connubio tra *accountability* e *liability*, la nuova cifra della complessa disciplina della responsabilità dei grandi agenti sociali digitali nei confronti dei singoli soggetti interessati.

Il GDPR, il sistema di regolazione dell'AI Act, i regolamenti del mercato digitale (il Digital Service Act – DSA – principalmente, il Digital Market Act – DMA – e il data Act), come l'insieme composito delle norme sulla sostenibilità oggi culminate nella Direttiva *Due diligence* del 2024, adottano il cosiddetto approccio basato sul rischio, e realizzano dunque una nuova commistione tra regole di responsabilità e regole di organizzazione, dove l'operare delle prime è comunque connesso alla *compliance* alle seconde, con modalità che cambiano nei vari plessi normativi e che il cantiere delle Corti ha a sua volta rielaborato⁶.

Fatte queste premesse, mi limiterei in questa sede a verificare a campione, e molto sinteticamente, in qualcuno dei settori indicati quali caratteristiche abbia assunto, nella prospettiva europea, il modello di responsabilità civile adottato. Una rassegna in “orizzontale”, che si offre al lettore come cornice per sviluppare nelle sedi appropriate, e con appropriata metodologia, il necessario approfondimento.

2. Il modello del GDPR

L'art.82 del regolamento detta espressamente la regola di responsabilità, nella prospettiva del danneggiato e non del danneggiante: “Chiunque subisca un danno...ha diritto di ottenere il risarcimento...etc.”. Ciò che evidenzia una ratio protettiva dei diritti del singolo⁷ del tutto coerente con la prospettiva generale delle carte dell'Unione, ma non per questo assoluta, atteso che, se per un verso il danno risarcibile copre le lesioni a carattere patrimoniale e non patrimoniale, tuttavia il presupposto della responsabilità è la violazione delle norme del regolamento: una scelta che colloca la rilevanza della condotta

⁶ Oltre che le fonti indicate, basti consultare i documenti che compongono la Strategia europea per il futuro digitale al link <https://digital-strategy.ec.europa.eu/it/policies/strategy-data>; e quelli elaborati dalla Commissione di studio italiana sull'IA, al link <https://innovazione.gov.it/notizie/articoli/strategia-italiana-per-l-intelligenza-artificiale-2024-2026/>.

⁷ Vedi da ultimo Cass. civ., 11/12/2024, n. 31859, in *One legale*, la cui massima recita che “Il diritto alla deindicizzazione, al pari del diritto all'oblio, è strettamente funzionale alla tutela dell'identità personale, alla sua corretta affermazione nonché alla protezione della stessa nella sfera sociale dell'individuo”.

illecita del danneggiante nel contesto delle norme di *accountability* prescritte ai titolari del trattamento ai fini della possibilità stessa di realizzare la raccolta e l'elaborazione dei dati. Si è di recente osservato⁸, e sul punto si dovrebbe riflettere evidentemente in altra sede, che a fronte di tale previsione è del tutto inutile usare gli stilemi della dogmatica domestica e chiedersi se si tratti di una nuova declinazione della responsabilità extra-contrattuale o da inadempimento. In una prospettiva di dogmatica europea – vorrei aggiungere – ciò che conta è individuare la regola operativa sia dal punto di vista dei criteri di imputazione, che da quello della individuazione del danno risarcibile.

Ed infatti, dal primo punto di vista, il GDPR omette il precedente riferimento all'art. 2050 del cod. civ., senza per ciò negare il carattere pericoloso dell'attività di trattamento (come risulta dai considerando sui possibili danni e da tutte le regole di *accountability*⁹); e individua il soggetto responsabile in ragione della sua posizione oggettiva, in quanto esercente di un'attività i cui rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche devono essere valutati, organizzati e mitigati nel rispetto di precise regole organizzative che permettano ai soggetti interessati di mantenere sempre il controllo della circolazione dei propri dati e di essere garantiti in ordine alla loro sicurezza¹⁰.

Detto questo, si comprende il contenuto della prova liberatoria: *il responsabile è esonerato "se dimostra che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile"*. Ciò implica che il titolare possa esibire certificazioni o documentazioni già in suo possesso – come suggerisce il considerando 74 – concernenti l'adozione di tutte le misure tecniche di sicurezza intese a prevenire l'evento dannoso lamentato dall'interessato, sulla base di una previa valutazione della probabilità del rischio. Sicché, allegati dall'interessato la violazione della regola, il danno e il relativo nesso causale, il titolare risponderà dei danni derivanti dalla mancata adozione di (anche altre) misure tecnicamente possibili e proporzionate alle risultanze di quella valutazione, e non risponderà dei danni che erano stati esclusi da quella valutazione, se correttamente svolta, in quanto non prevedibili o altamente improbabili o non rimediabili allo stato dell'arte. Egli dunque non risponde del fortuito, classicamente inteso (ad esempio, un attacco hacker grave e generalizzato), e nemmeno – sembra di poter ritenere – degli eventi dannosi non previamente stimabili sulla base di una corretta elaborazione dell'approccio basato sul rischio condotta su parametri oggettivamente apprezzabili e proporzionati alla dimensione della sua attività¹¹.

⁸ CUFFARO, voce *Risarcimento del danno e trattamento dei dati personali*, in *Responsabilità civile*, cit., 1360, 1366 ss.

⁹ Sul principio di *accountability* si veda da ultimo CARLEO, *Il principio di accountability nel GDPR: dalla regola alla autoregolazione*, in *Nuovo dir. civ.*, 2021, 359 ss.

¹⁰ Per le essenziali indicazioni del caso concernenti i formanti della dottrina e della giurisprudenza, ci permettiamo di rinviare al nostro *Note critiche in tema di danno da illecito trattamento dei dati personali*, in *Jus civile*, 2020, 786 ss.; nonché al *Codice della privacy e data protection*, a cura di D'ORAZIO, FINOCCHIARO, POLLICINO e RESTA, Milano, 2021.

¹¹ Sulla responsabilità del titolare vedi da ultimo LOCATELLO, *Adeguate gestione del rischio e prevenzione di colpa nell'imputazione del danno da illecito trattamento di dati personali*, in *Contr. e im-*

Quanto al danno risarcibile, scontata la rilevanza del danno patrimoniale, il regolamento non manca di esplicitare le tipologie di danno non patrimoniale potenzialmente generate da condotte illecite del titolare del trattamento, e molte di queste rispondono al modello tipico del danno non patrimoniale connesso alla lesione dei diritti della persona costituzionalmente protetti o fondamentali, come esplicitato nei considerando 75 e 85 del GDPR¹². Dal punto di vista ermeneutico, se si accoglie l'idea per la quale la normativa del regolamento debba essere interpretata nella prospettiva del diritto europeo, e non in quella dei diritti nazionali, e che pertanto il testo dell'art. 82 debba essere letto alla luce dei principi europei e della interpretazione che di essi dà la Corte di Giustizia (in tal senso peraltro testualmente il considerando 146), allora nella individuazione dei danni risarcibili, non solo cade il requisito codicistico dell'ingiustizia: concetto inesistente nel contesto settoriale specifico del GDPR; ma cade anche la possibilità di risarcire il danneggiato allorché questi allegghi come fonte di danno la mera lesione del diritto, in quanto tale o *in re ipsa*. Come ha ribadito la Corte di Giustizia in una importante decisione¹³, dal testo dell'art. 82 emerge una fattispecie di responsabilità costituita dalla presenza di tre condizioni cumulative, la cui ricorrenza è necessaria per giustificare un diritto al risarcimento. Esse sono: la violazione di una norma del GDPR, l'esistenza di un danno patito e il nesso di causalità tra violazione e danno. Se ne desume che il testo della norma non consente di ritenere che la mera violazione del GDPR, non accompagnata dall'allegazione di uno specifico evento di danno, sia sufficiente a legittimare la richiesta del risarci-

presa, 2024, 1215; BRIGNOLO, *Violazione dei dati personali: responsabilità e danni risarcibili*, in *Danno e Resp.*, 2024, 566; ALONZO, *Il risarcimento del danno per violazioni del GDPR (art. 82 Reg. UE 2016/679). la tutela della persona nelle logiche del diritto privato regolatorio?*, in *Nuove Leggi Civili Comm.*, 2024, 601.

¹² I quali menzionano discriminazioni, furto o usurpazione d'identità, perdite finanziarie, pregiudizio alla reputazione, perdita di riservatezza dei dati personali protetti da segreto professionale, o dei dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati relativi alla salute o i dati relativi alla vita sessuale, etc.

¹³ Corte di Giustizia, 4 maggio 2023, causa C-300/21, per il cui testo e commento vedi CAMARDI, *Illecito trattamento dei dati e danno non patrimoniale. Verso una dogmatica europea*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2023, 1136 ss., ed ivi altre indicazioni; CALABRESE, *Il danno da "perdita di controllo dei dati personali" nel pensiero della Corte di Giustizia UE*, ibidem, 1112; altri commenti si leggono in *Foro it.*, 2023, IV, 268 ss., con note di PALMIERI, PARDOLESI, *Mai futile il danno non patrimoniale da violazione della privacy (purché lo si provi!)*; PAGLIANTINI, *Un altro palcoscenico della "guerra" tra le corti: il danno (immateriale) bagatellare dell'art. 82 Gdpr*; FEDERICO, *"La tempesta perfetta": ultime dalla Corte di Lussemburgo su danno (non patrimoniale) da illecito trattamento dei dati personali e possibili risvolti in tema di tutela collettiva*; sulla giurisprudenza europea in generale, si veda SALANITRO, *Illecito trattamento dei dati personali e risarcimento del danno nel prisma della Corte di Giustizia*, in *Riv. dir. civ.*, 2023, 426 ss. e da ultimo BALDINI, *Responsabilità da trattamento illecito dei dati personali: verso uno statuto unionale*, in *Danno e resp.*, 2025, 49; SCOGNAMIGLIO, *Danno e risarcimento nel sistema del Rgpd: un primo nucleo di disciplina eurounitaria della responsabilità civile?*, in *Nuova giur. Civ. comm.*, 2023, 1150, 1152 ss.

mento: violare una norma non significa danneggiare, se il danno non assume una sua autonoma e distinta configurazione. Contestualmente poi, la Corte precisa che al quesito se sia compatibile con il diritto dell'Unione la tesi secondo cui il presupposto per il riconoscimento di un danno immateriale è la presenza di una conseguenza o di un effetto della violazione di un diritto avente almeno un certo peso e che vada oltre l'irritazione provocata dalla violazione stessa, debba darsi risposta negativa, e che pertanto la gravità o meno della lesione è irrilevante ai fini del risarcimento. Una tesi che, come noto, supera gli orientamenti domestici intesi a fissare una soglia di risarcibilità minima, secondo i parametri della gravità della lesione e della serietà del danno: con esclusione dunque di quei danni bagatellari che invece la Corte di giustizia ammette al risarcimento, purché siano provati¹⁴.

3. Il modello risultante dalla convergenza tra le discipline della responsabilità per danni da prodotti e la disciplina dell'intelligenza artificiale

Un altro settore nel quale misurare le componenti di un possibile modello europeo di responsabilità è quello che – ad oggi – risulta dalla convergenza di diverse discipline, alcune meno recenti ed altre più direttamente legate all'affermazione e dominanza di un nuovo modello di sviluppo dell'economia. Mi riferisco, in generale, al pacchetto di direttive e regolamenti che negli ultimi 10 anni l'UE ha dedicato alla regolazione del mercato

¹⁴ Ci si consenta su questo delicatissimo punto di rinviare al nostro *Illecito trattamento dei dati e danno non patrimoniale. Verso una dogmatica europea*, cit., 1143 ss., ove si ribadisce la perplessità, altrove manifestata, che la difesa dei diritti e delle libertà *fondamentali* della persona necessiti della prova del danno conseguenza. Laddove invece, e già alla stregua delle Carte europee, i diritti della persona mantengono la loro configurazione di diritti inviolabili, protetti da un comando generale rivolto ai terzi affinché si astengano da ogni interferenza, sicché – violata la regola di non interferenza – il danno consiste proprio nella *offesa alla persona*, e non si può richiedere altro da provare, perché questo danno è al tempo stesso *evento e conseguenza*. In senso contrario si esprime di recente PARENZO, *La profilazione algoritmica nel prisma dell'autonomia privata*, Napoli, 2024, 387 ss., principalmente sull'argomento per il quale, proprio con riferimento al caso di cui alla nota precedente, la falsificazione dell'identità dovuta ad una profilazione errata non sempre può reputarsi dannosa. Ad esempio, una profilazione errata ma non offensiva (attribuzione di titolo di studio non posseduto), o non ritenuta tale dal soggetto interessato, non potrebbe generare alcun danno risarcibile, in assenza di un "fastidio o irritazione" specificamente fatti valere dal soggetto leso. L'argomento, di stampo pragmatico, non è probante in punto teorico di costruzione del concetto di identità personale, perché introduce criteri esterni (e arbitrari) di rilevanza della lesione dell'identità della persona, privandola del diritto ad un risarcimento ragionevole per la diffusione di un'immagine comunque distorta seppur non offensiva della propria identità. Peraltro, proprio da un punto di vista pragmatico non si comprende in cosa consista la prova del fastidio o dell'irritazione, se non in un argomento/affermazione retorica automaticamente risultante dalla proposizione della domanda.

e dell'economia digitali, e che tocca diversi aspetti: dalla riorganizzazione dei rapporti in rete tra gli intermediari fornitori dei servizi e gli utenti; all'utilizzo ad ampio raggio di sistemi di intelligenza artificiale, sia nella fabbricazione di prodotti tecnologicamente avanzati, sia nell'organizzazione di servizi dalle imprese agli utenti e consumatori. Più esplicitamente mi riferisco alla revisione della disciplina della responsabilità per la circolazione dei prodotti difettosi¹⁵ – d'ora in avanti direttiva PL; alla introduzione del Regolamento sull'intelligenza artificiale¹⁶ (AI ACT); ma anche alla proposta di Direttiva relativa all'adeguamento delle norme in materia di responsabilità civile extracontrattuale all'intelligenza artificiale, del 28 settembre 2022¹⁷. Quest'ultima è stata ritirata dal programma di lavoro 2025 della Commissione Europea, con la motivazione per la quale *“No foreseeable agreement - the Commission will assess whether another proposal should be tabled or another type of approach should be chosen”*¹⁸. Di tale proposta si dirà comunque qualcosa, se non altro ai fini di delineare – ormai in termini di confronto – il quadro della responsabilità civile europea ad oggi.

A questi atti non può non aggiungersi il Regolamento 2023/988 relativo alla sicurezza generale dei prodotti.

Prima di entrare brevemente nel merito dei contenuti precettivi degli atti sopra indicati, non si può non sottolineare il contesto nel quale è maturata la convergenza di questi provvedimenti. Mi affido perciò alle parole del considerando 3 della direttiva PL, secondo il quale:

“La direttiva 85/374/CEE ha rappresentato uno strumento efficace e importante, ma dovrebbe essere rivista alla luce degli sviluppi legati alle nuove tecnologie, compresa l'intelligenza artificiale (IA), ai nuovi modelli imprenditoriali dell'economia circolare e alle nuove catene di approvvigionamento globali, che sono fonte di incoerenze e di incertezza giuridica, specialmente in relazione al significato del termine «prodotto». L'esperienza maturata con l'applicazione di tale direttiva ha dimostrato inoltre che per il danneggiato è difficile ottenere il risarcimento del danno a causa sia delle limitazioni alla possibilità di presentare domande di risarcimento sia della difficoltà di raccogliere elementi di prova per dimostrare la responsabilità, soprattutto alla luce della crescente complessità tecnica e scientifica. Ciò riguarda anche le domande di risarcimento del danno in relazione alle nuove tecnologie. La revisione di tale direttiva promuoverebbe pertanto la diffusione e l'adozione di tali nuove tecnologie, compresa l'IA, riconoscendo nel contempo all'attore il medesimo livello di protezione indipendentemente dalla tecnologia interessata e a tutte le imprese maggiore certezza del diritto e condizioni di parità”.

¹⁵ Direttiva (UE) 2024/2853 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2024.

¹⁶ Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024.

¹⁷ Proposta 28.9.2022 COM(2022) 496 final, 2022/0303 (COD).

¹⁸ Così si legge nel Programma di lavoro COM(2025) 45 final dell'11 febbraio 2025, 25 Annex IV, 26, reperibile al link https://commission.europa.eu/publications/2025-commission-work-programme-and-annexes_en.

La strategia regolativa non smentisce le premesse dell'UE nell'affrontare mercati e tecnologie all'insegna di una pluralità di obiettivi, o quantomeno di una duplicità di obiettivi destinati a tradursi in principi soggetti a bilanciamento: la spinta verso l'innovazione, in questo caso la piena digitalizzazione dell'economia anche e soprattutto con l'apporto dell'AI; e contestualmente la conferma di un approccio antropocentrico, in questo caso di piena protezione della persona eventualmente danneggiata, la cui tutela risulta via via compromessa dalle nuove tecnologie.

Più chiare in questa direzione erano le parole di presentazione della (ormai ritirata) Proposta di direttiva sulla responsabilità da AI:

Nella proposta di legge sull'IA la Commissione ha elaborato norme volte a ridurre i rischi per la sicurezza e a tutelare i diritti fondamentali. Sicurezza e responsabilità sono due facce della stessa medaglia ... Le norme volte a garantire la sicurezza e a tutelare i diritti fondamentali ridurranno i rischi ... Nelle sue politiche in materia di IA la Commissione adotta un approccio olistico alla responsabilità proponendo adeguamenti alla responsabilità del produttore per danno da prodotti difettosi a norma della direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi¹⁹.

Si delinea(va) così una visione che aspirava ad essere sistematica, in ragione della quale alla Direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi si affidava la disciplina della responsabilità oggettiva del produttore per prodotti difettosi, che determina un risarcimento per alcuni tipi di danni subiti principalmente da persone fisiche. Alla Direttiva sulla responsabilità da intelligenza artificiale si affidava invece la disciplina delle azioni di responsabilità a livello nazionale, principalmente per colpa di una persona, nell'ottica di risarcire qualsiasi tipo di danno e qualsiasi tipo di danneggiato. I due atti erano concepiti come complementari nel quadro di un sistema generale di responsabilità civile efficace ed effettivo¹⁹; il quale adesso lascia interamente alla Direttiva PL la competenza regolativa in materia risarcitoria per i danni derivanti da sistemi di AI incorporati in prodotti che risultino qualificabili come difettosi; mentre rimane affidata alle legislazioni nazionali la tutela dei soggetti danneggiati da servizi basati sull'AI, pur se la complessità, l'opacità e l'autonomia del dispositivo di AI possono rendere difficile impostare l'azione di responsabilità, per la difficoltà di individuare il responsabile e dare la prova di un'azione o di un'omissione illecita (cosiddetto effetto *black box*).

Per maggior chiarezza espositiva, conviene dunque partire da una breve sintesi delle principali innovazioni introdotte con la Direttiva sui prodotti difettosi.

¹⁹ Vedi il testo della Proposta di Direttiva AI Liability di cui in nota 17, 3.

4. segue. I contenuti della Direttiva *Product Liability*. Pillole di disciplina

In esordio, la Direttiva²⁰ dispone al considerando 2 che la responsabilità oggettiva degli operatori economici per i difetti dei prodotti messi in circolazione e per i danni causati alle persone fisiche, rimane l'unica soluzione adeguata per affrontare il problema di una giusta ripartizione del rischio inerente alla produzione tecnologica moderna. Un principio già collaudato, che adesso governa anche la responsabilità per i difetti riportati dai prodotti digitali²¹.

Ciò posto segnaliamo “in pillole” le seguenti novità.

a) Gli operatori economici responsabili del danno da prodotti difettosi non sono solo i fabbricanti del prodotto o di un suo componente, ma anche – se il fabbricante è stabilito fuori UE – l'importatore, il rappresentante o il fornitore di logistica (art. 8 Direttiva PL); e se questi sono stabiliti fuori UE lo è il distributore. Anche le piattaforme on line sono responsabili ai sensi del par. 4 dell'art. 8 e dell'art. 6 DSA, p. 3., quando consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali, e in modo tale da indurre un consumatore medio a ritenere che le informazioni, o il prodotto o il servizio oggetto dell'operazione, siano forniti dalla piattaforma stessa²².

Con attenzione al permanente “cantiere” delle Corti, va menzionata a proposito dell'allargamento della platea dei potenziali responsabili, la giurisprudenza europea sul produttore apparente²³, alla luce della quale “*deve essere ritenuto responsabile alla stregua del produttore il fornitore che, pur non apponendo il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto, utilizzi un nome, marchio o segno distintivo che sia in tutto o in parte uguale a quello del produttore*”.

²⁰ Sulla disciplina in esame, e sulla Direttiva, quando era ancora in fase di proposta, vedi gli interessanti contributi di RUMI, *La product liability*, cit., 25 ss.; BELLISARIO, voce *Responsabilità per i prodotti difettosi*, volume *Responsabilità civile*, cit., 1240; SIMONINI, *La responsabilità del fabbricante nei prodotti con sistemi di intelligenza artificiale*, in *Danno e resp.*, 2023, 435, 437 ss.; DI MARTINO, *Sulla natura della responsabilità per danno da prodotto difettoso*, ibidem, 2023, 363; DE PAMPHILIS, *Prodotti difettosi - Prodotto difettoso e responsabilità del fornitore*, in *Giur. it.*, 2024, 41.

²¹ Nella nuova definizione di prodotto, di cui all'art.4, compaiono adesso anche l'elettricità, i file per la fabbricazione digitale, le materie prime e il software; mentre il file per la fabbricazione digitale è definito come “una versione digitale di un bene mobile o un modello digitale per un bene mobile contenente le istruzioni funzionali necessarie per produrre un bene tangibile consentendo il controllo automatizzato di macchine o strumenti”.

²² In argomento, RUMI, *La product liability*, cit., 50 ss.; BELLISARIO, voce *Responsabilità*, cit., 1248, 1274 ss., e più specificamente DE MENECH, *Mercato digitale e danno da prodotti*, in *Jus civile*, 2024, 512.

²³ CGE, 7.7.2022, C-264/21 e ora 19 dicembre 2024, C-157/23, in *One legale*. Vedi anche l'ordinanza di Cass., 6 marzo 2023, n. 6568, che rimette alla Corte la relativa questione, in *Giur. It.*, 2024, 41, con commento di DE PAMPHILIS, *Prodotto difettoso*, cit., 42, e in *Resp. civ. prev.*, 2023, 1161, con nota di CIONI, *Il produttore apparente: alcuni spunti critici attendendo la Corte di Giustizia*. In argomento, anche FUSCO, *Questioni attuali sulla figura del «produttore apparente»*, in *Nuova Giur. Civ. Comm.*, 2023 1415.

b) Il difetto rilevante (art. 7). Un prodotto è considerato difettoso se non offre la sicurezza che un consumatore può legittimamente attendersi o che è prevista dal diritto dell'Unione o nazionale²⁴. Nella versione finale della Direttiva, scompare il riferimento al grande pubblico, ai fini della individuazione del parametro di difettosità, e resta quello al semplice consumatore²⁵. In più, ai fini della sicurezza si può tenere conto di una serie di circostanze (art. 7, co. 2, lett. a - i), tra le quali meritano una menzione specifica quella che valorizza gli effetti sul prodotto della sua capacità di continuare a imparare o acquisire nuove funzionalità dopo la sua immissione sul mercato o messa in servizio (lett. c): circostanza che include i prodotti supportati da algoritmi intelligenti; e quella che tiene conto del momento in cui il prodotto è stato immesso sul mercato o messo in servizio oppure, qualora il fabbricante mantenga il controllo sul prodotto dopo tale momento, il momento in cui il prodotto è uscito dal controllo del fabbricante (lett. e): circostanza che rende più agevole il risarcimento dei danni lungolatenti, come adesso diremo.

Si inserisce in questo contesto anche il controverso tema della responsabilità per il danno generato da prodotti conformi agli standard normativi e ciononostante tali da produrre conseguenze pregiudizievoli sulle persone: si tratta della casistica dei danni da vaccini e dispositivi medici in generale, per i quali è frequente l'argomento, che trova la sua matrice nei postulati dell'analisi economica del diritto, inteso a far valere anche in questi casi la regola della *strict liability*, quale incentivo a superare i limiti della regola della diligenza consistente nella mera osservanza della regolamentazione pubblica. La giurisprudenza della Corte di giustizia e quella nazionale sui danni da vaccini, corredano spesso la regola di responsabilità con il criterio della evidenza statistica e scientifica e del *più probabile che non*, per costruire oggettivamente il nesso di causalità, senza incedere nella mera valorizzazione degli elementi del caso concreto²⁶.

c) Esenzione dalla responsabilità (art. 11). La norma riporta le tradizionali esimenti legate alla non immissione o messa a disposizione del prodotto sul mercato, o alla non esistenza del difetto in tali momenti; ma la lett. e sull'esimente "rischio da sviluppo" fa sì che l'operatore economico debba darne la prova con riferimento non solo al momento dell'immissione del prodotto sul mercato o della messa in servizio, ma anche a tutto il

²⁴ BELLISARIO, voce *Responsabilità*, cit., 1252.

²⁵ Su questo aspetto, come su altri, ampiamente RUMI, *La product liability*, cit., 41, 43 ss., che valorizza l'effetto di oggettività che tale parametro potrebbe conferire alla valutazione di difettosità.

²⁶ In argomento RUMI, *La product liability nell'era dell'AI*, cit., 46-49, con ampie citazioni di giurisprudenza; nonché CIONI, *L'influenza indiretta del diritto europeo: il caso dei danni cagionati dai prodotti pericolosi. Spunti per una riscoperta dell'articolo 2050 c.c.*, in *Riv. dir. civ.*, 2023, 956, 961 ss.; FUSARO, *Il danno da vaccino (difettoso): prova scientifica e libero convincimento del giudice*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2023, 912, in commento a Cass., 18 novembre 2022, n. 34027, sulla distinzione tra vaccino pericoloso e vaccino difettoso; CORRADO, *Dalla "causalità generica" alla "causalità specifica" per la prova del danno da vaccino. Il controverso ricorso agli elementi indiziari*, in *Danno e resp.*, 2023, 291, in commento alla medesima decisione.

periodo in cui il fabbricante ha mantenuto il controllo sul prodotto. Mentre il comma 2 estende la responsabilità dell'operatore, sospendendo l'esimente del rischio da sviluppo, se il carattere difettoso di un prodotto è dovuto a uno degli elementi indicati dalla norma, a condizione che il prodotto sia sotto il controllo del fabbricante²⁷. Infine, l'art.18 rende possibile agli Stati mantenere o inserire la deroga all'esonero da responsabilità basato sui rischi di sviluppo.

d) Onere della prova a carico del danneggiato. L'art.10 introduce talune novità nella disciplina dell'onere della prova, classicamente attribuita all'attore quanto al difetto, al danno e al nesso di causalità, ma alleggerita attraverso la previsione di una serie di presunzioni sia del carattere difettoso del prodotto, che del nesso di causalità tra difetto e danno. L'alleggerimento dell'onere probatorio è peraltro legato alla nuova disciplina sull'obbligo di divulgazione degli elementi di prova posto a carico del convenuto dal precedente art. 9. Il nuovo assetto probatorio funziona nel modo che segue.

Si presume il carattere difettoso del prodotto se l'attore dimostra la mancanza dei requisiti legali di sicurezza, ovvero il malfunzionamento dello stesso in condizioni ordinarie e secondo l'uso ragionevolmente prevedibile (co. 2, lett. b, c); ma anche se il convenuto omette di divulgare i pertinenti elementi di prova (lett. a).

Si presume invece il nesso di causalità “nel caso in cui sia stato provato che il prodotto è difettoso e che la natura del danno cagionato è compatibile con il difetto in questione”.

Infine, il co. 4 dell' art. 10 prevede che – nonostante la divulgazione –, il giudice possa presumere il difetto e/o il nesso di causalità se: a)l'attore incontra difficoltà eccessive, in particolare a causa della complessità tecnica o scientifica, nel provare il carattere difettoso del prodotto o il nesso di causalità tra il carattere difettoso e il danno o entrambi; e b)l'attore dimostri che è probabile che il prodotto sia difettoso o che esista un nesso di causalità tra il carattere difettoso del prodotto e il danno, o entrambi²⁸.

La nuova disciplina porta a compimento l'indirizzo assunto in materia probatoria dalla celebre decisione della Corte di giustizia nel caso Sanofi Pasteur²⁹, nella quale la

²⁷ Precisamente questi elementi: a) un servizio correlato; b) software, compresi aggiornamenti o migliorie; c) la mancanza degli aggiornamenti o delle migliorie del software necessari per mantenere la sicurezza; d) una modifica sostanziale del prodotto.

²⁸ Sull'utilizzo processuale delle presunzioni si veda, per un'impostazione generale, il volume *Il ragionamento presuntivo. Presupposti, struttura, sindacabilità*, a cura di PATTI e POLL, Torino, 2022, in particolare i due contributi introduttivi dei curatori, 3, 26; e il saggio di TASSONE, *Lo standard probatorio del “più probabile che non” e il ragionamento presuntivo*, 323. Sulle presunzioni nella disciplina del danno da prodotti vedi poi BELLISARIO, voce *Responsabilità*, cit., 273, 1276 ss.; RUMI, *La product liability*, cit., 63 ss.; e da ultimo BENNACCHIO, *L'Unione Europea e il diritto privato*, Padova, 2024, 259 ss.; BARENGHI, *Diritto dei consumatori*, Padova, 2024, 647 ss.; e per applicazioni specifiche MARSICO, *Profili ricostruttivi e dogmatici in tema di responsabilità civile nella filiera agroalimentare*, in *Danno e Resp.*, 2024, 671.

²⁹ Sentenza del 21 giugno 2017, causa C-621/15, in *Danno e resp.*, 2017, 668, con nota di BITETTO MURGOLO, riferita anche a Cass., 25 luglio 2017, n. 18358, *ibidem*, 675.

Corte stabilisce che in caso di assenza di consenso scientifico circa il nesso tra la somministrazione del vaccino e l'insorgere della malattia (nello specifico la distrofia muscolare) il giudice di merito, chiamato a pronunciarsi su una richiesta di risarcimento danni, può, nell'esercizio del suo libero apprezzamento, ritenere che alcuni elementi invocati dal ricorrente costituiscano indizi gravi, precisi e concordanti circa l'esistenza di un nesso di causalità tra il difetto del vaccino e l'insorgere della malattia, senza che ciò costituisca una violazione dell'art. 4 della direttiva 85/374/CEE. Tuttavia, i giudici nazionali devono assicurarsi che l'applicazione che danno di tale regime non violi l'onere della prova che, in base al su richiamato art. 4, grava sul danneggiato³⁰.

e) Divulgazione degli elementi di prova a carico del convenuto (Art. 9). Innovativa nel nuovo modello di alleggerimento della posizione dell'attore danneggiato, questa previsione introduce la cosiddetta *discovery*, un diritto di accesso alle informazioni utili a vantaggio di chi *“ha presentato fatti e prove sufficienti a sostenere la plausibilità della domanda di risarcimento”* ed a carico del convenuto, *“tenuto a divulgare i pertinenti elementi di prova a sua disposizione”*, fatte salve le condizioni di cui allo stesso articolo. Queste ultime si condensano nelle regole della necessità e proporzionalità della divulgazione (par. 3), e nella protezione delle informazioni riservate e dei segreti commerciali (par. 4). Ove il convenuto ometta la richiesta divulgazione, scatta la presunzione di difettosità del prodotto (art. 10, par. 2, lett. a)³¹.

f) Prescrizione e scadenza. Nella consapevolezza della difficoltà di esercitare l'azione di risarcimento, specie in presenza di danni cosiddetti lungolatenti, gli artt. 16 e 17 disciplinano sia la prescrizione dell'azione, il cui termine triennale decorre dal giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe ragionevolmente dovuto avere conoscenza del danno, del difetto e dell'identità del responsabile; sia la scadenza definitiva dell'azione, fissata in 10 anni dalla data in cui il prodotto è stato immesso o messo a disposizione sul mercato, o da quella in cui un prodotto modificato è stato messo a disposizione sul mercato a seguito della modifica sostanziale; e in 25 anni per i danni personali lungolatenti³².

³⁰ Sulla decisione della Corte, la prima in questa materia, vedi i commenti di FUSARO, *Il danno da vaccino (difettoso)*, cit., 914 ss.; PUCCELLA, *Danno da vaccini, probabilità scientifica e prova per presunzioni*, in *Resp. civ. e prev.*, 2017, 1810; BITETTO, *Prova del difetto (del vaccino) e presunzione nella responsabilità del produttore*, in *Foro it.*, 2017, IV, 535. Una efficace sintesi in RUMI, *La product liability*, cit., 48 ss., tutti con vari accenti critici sul tema della discrezionalità dei giudici nell'apprezzamento degli indizi.

³¹ Sulla nuova regola, e sulla discrezionalità introdotta dalla formula generica della *“plausibilità”* della domanda di risarcimento, vedi BELLISARIO, voce *Responsabilità*, cit., 1279; RUMI, *La product liability*, cit., 62.

³² Sulla questione dei danni lungolatenti vedi da ultimo JACINTO, *La prescrizione del risarcimento per i danni da somministrazione di talidomide (ovvero della “probatio diabolica”)*, in *Danno e Resp.*, 2024, 469, in commento a Cass., 24 gennaio 2024, n. 2375 (per la quale il termine di prescrizione del diritto al risarcimento dei danni subiti nella fase di vita prenatale del danneggiato, a causa dell'assunzione da parte

5. segue. Il cosiddetto “Pacchetto AI”

Sono ben noti e condivisi gli elementi caratteristici dei sistemi di AI che incidono sulla funzionalità dell'istituto della responsabilità civile, e che sinteticamente riguardano l'opacità, l'autonomia e la loro imprevedibilità circa gli output rilasciati a seguito dell'autoapprendimento³³. Circostanze che rendono assai problematica e incerta la ricerca del soggetto responsabile lungo il ciclo di vita del prodotto. Questa consapevolezza ha indotto l'UE – prima del recente ritiro della Direttiva AI – a strutturare il meccanismo di protezione delle persone e dei loro diritti lungo un doppio binario di responsabilità³⁴:

- una responsabilità oggettiva – per così dire – *ex ante* costruita sul principio di *accountability*, in ragione della quale il soggetto responsabile dei danni generati da sistemi ad alto rischio è quello che ha il controllo della sicurezza del prodotto nel momento in cui il danno si produce, cioè la persona in grado di minimizzare i rischi proporzionalmente al controllo esercitato. Questo binario è ancora formalizzato attraverso la complementarità tra il Regolamento AI Act e la Direttiva PL, l'uno in quanto fonte degli obblighi di organizzazione e condotta dei gestori dei sistemi di AI, l'altra in quanto fonte della responsabilità oggettiva anche per i difetti dei prodotti supportati da AI. Saranno le Corti a gestire la combinazione delle norme dei due atti³⁵.

della gestante di farmaci ad effetti teratogeni contenenti talidomide, decorre, di regola, dalla presentazione della domanda amministrativa di erogazione dell'indennizzo di cui all'art. 1, L. n. 229 del 2005, salvo che il danneggiante provi, anche in via presuntiva, che la consapevolezza del danneggiato circa il nesso causale tra l'assunzione del farmaco e la condizione di disabilità o la menomazione era maturata in epoca anteriore); nonché GOBBI, *Illecito e danno lungolatente*, in *Contratto e impresa*, 2024, 424; LEPORE, *La decorrenza della prescrizione e i crediti risarcitori per danni lungolatenti*, in *Giur. It.*, 2022, 2793.

³³ Ciò è quanto ufficialmente si legge(va) nella già presentata e ora ritirata Proposta di Direttiva sulla responsabilità da intelligenza artificiale, Considerando n. 3. In letteratura, vedi *ex multis* CARNAT, voce *Intelligenza artificiale e responsabilità civile*, in *Enc. del Diritto, I Tematici, Responsabilità civile*, Milano, 2024, 655, 658 ss.; BELLISARIO, *Responsabilità per prodotti difettosi*, cit., 1277; MONATERI, *Il walzer degli algoritmi e la responsabilità civile nell'era digitale*, in *Danno e resp.*, 2024, 269; SCOTTO DI CARLO, *La responsabilità connessa all'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale*, in *Danno e resp.*, 2024, 421; SIMONINI, *La responsabilità del fabbricante nei prodotti con sistemi di intelligenza artificiale*, ibidem, 2023, 435; DI GREGORIO, *Intelligenza artificiale e responsabilità civile: quale paradigma per le nuove tecnologie?*, ibidem, 2022, 51; GENTILI, *Regole per l'intelligenza artificiale*, in *Contr. e impresa*, 2024, 1043; BELLISARIO, *Il pacchetto europeo sulla responsabilità per danni da prodotti e da intelligenza artificiale. Prime riflessioni sulle Proposte della Commissione*, in *Danno e resp.*, 2023, 153; D'ALESSANDRO, *Danni «da robot» (specie in ambito sanitario) e pluralità di responsabili tra sistema della responsabilità civile ed iniziative di diritto europeo*, in *Riv. dir. civ.*, 2022, 805; CAROCCIA, *Ancora su responsabilità civile e uso delle intelligenze artificiali*, in *Contr. e impresa*, 2022, 408; e da ultimo i saggi di BAZZONI, IPPOLITI MARTINI e CEVOLANI, contenuti nel volume *La volontà macchinica*, con *Presentazione* di DALLA MASSARA e AL MUREDEN, Pisa, 2024, rispettivamente a 69, 103, 141.

³⁴ CARNAT, *Intelligenza artificiale*, cit., 663 ss.

³⁵ Sul regolamento AI Act, rimandiamo per una serie di commenti avanzati prima della emanazione al volume *La via europea per l'Intelligenza artificiale*, a cura di CAMARDI, Milano, 2022; e poi a CAROTTI, *Le finzioni dell'intelligenza senza corpo, o dell'AI Act*, in *Giorn. Dir. amm.*, 2025, 31

- una responsabilità *ex post* per colpa costruita sul principio della negligenza, per tutti i danni che non possono essere coperti dalla responsabilità oggettiva, entro i contorni di un regime di responsabilità non basato su difetti del prodotto, e quindi in grado di superare i confini del danno risarcibile previsti dalla Direttiva PL. Da questa combinazione scaturivano i contenuti della Proposta di direttiva AI del 2022 COM(2022) 496 final, poi ritirata, diretti ad un alleggerimento dell'onere probatorio posto a carico dell'attore danneggiato³⁶.

Le regole previste concernevano, ancora una volta sulla scia della Direttiva PL, la divulgazione di elementi di prova relativi a sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio, intesa a consentire all'attore in un'azione civile di responsabilità extracontrattuale per colpa (mancato rispetto degli obblighi di diligenza richiesti dalla normativa UE o da quella nazionale) di motivare adeguatamente la domanda di risarcimento del danno; e più in generale una semplificazione dell'onere della prova attraverso la tecnica delle presunzioni (art. 1).

Ed infatti, per un verso l'art. 3 della proposta disciplinava la possibilità per il giudice di ordinare al fornitore o all'utente la divulgazione degli elementi di prova pertinenti di cui dispone in relazione a un determinato sistema di IA ad alto rischio che si sospetta abbia cagionato il danno, e ciò su richiesta dell'attore³⁷; dall'altro, la stessa norma prevedeva che la mancanza di *compliance* all'ordine di divulgazione generasse presunzione di colpa³⁸. Inoltre, in base all'art. 4 il giudice presume il nesso di causalità tra colpa e danno, anche nel caso in cui già la colpa sia stata presunta alla stregua del precedente articolo, allorchè si verificano alcune circostanze, alcune delle quali probabilistiche, ed altre basate sulla mera prova anche di una sola omissione delle condotte dovute dai soggetti volta a volta convenuti, dal fornitore al *deployer*, allorchè sia la stessa normativa dell'AI Act a prevederle e ad imporle ai gestori dei sistemi ad alto rischio³⁹.

Ma tale proposta di normativa, nel contesto della quale una presunzione è idonea a generarne un'altra, non sarà al momento diritto positivo. Le ragioni del ritiro non sono state esplicitate, ma riflettendo anche soltanto nell'ottica del raggio amplissimo di applicazione della normativa europea sui dati personali e sull'economia digitale se ne possono intuire alcune. Ad esempio, quelle legate al richiamo di un possibile eccesso di deterrenza indotto da una disciplina severa, che inevitabilmente incide con altrettanta forza sulla libertà di azione dei grandi agenti del digitale, spesso nemmeno stabiliti nell'Unione, e sulla competitività degli operatori più piccoli. Insomma, una crepa nella visione netta-

³⁶ Su questi punti, RUMI, *Product liability*, cit., 74, 87 ss.

³⁷ Il quale deve presentare a sostegno di tale richiesta fatti e prove sufficienti a sostenere la *plausibilità* della domanda di risarcimento del danno.

³⁸ "L'organo giurisdizionale nazionale presume, in particolare nelle circostanze di cui all'articolo 4, paragrafo 2 o 3, la non conformità a un pertinente obbligo di diligenza da parte del convenuto, che gli elementi di prova richiesti erano intesi a dimostrare ai fini della domanda di risarcimento del danno". Così al par. 5.

³⁹ Espone bene queste previsioni RUMI, *La product liability*, cit., 88, 90 ss.

mente antropocentrica già sancita dall'AI Act e un cedimento ad istanze maggiormente liberiste. Ciò non significa, ovviamente, che le fattispecie di danno provocate da condotte e circostanze non rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva PL resteranno senza rimedio: si applicheranno infatti le discipline nazionali della responsabilità civile, e in Italia, a seconda dei casi, anche quelle basate su criteri oggettivi di imputazione della responsabilità, dall'art. 2049 in poi⁴⁰, come pure le altre discipline all'uopo evocabili, come quella sui dati personali. Così dandosi luogo ad un modello misto nelle fonti e nelle soluzioni⁴¹.

Sul piano applicativo, pertanto, dovrà inserirsi in questo composito quadro anche lo spinoso tema della profilazione, attività sempre considerata ad alto rischio secondo i dettami dell'AI Act, quando non vietata se contrasta con la presunzione di innocenza⁴². Ad esempio, casi come quello trattato dalla Corte di Giustizia Europea in una recente decisione in tema di calcolo del *credit scoring* attraverso l'adozione di tecniche che ricorrono all'ausilio dell'intelligenza artificiale, e che si sono correttamente inquadrate nell'art.22 del GDPR, adesso dovranno inquadrarsi nella regolazione dei sistemi di AI ad alto rischio, ma senza l'ombrello di una disciplina uniforme della responsabilità per danni⁴³. Ugualmente per i casi riconducibili al cosiddetto *rating* reputazionale, che la nostra

⁴⁰ Vedi RUMI, *La product liability*, cit., 95 ss. Più in generale si veda poi SCOGNAMIGLIO, *Responsabilità civile ed intelligenza artificiale: quali soluzioni per quali problemi?*, in *Resp. civ e previdenza*, 2023, 1073; PROIETTI, *Definire L'indefinibile? I sistemi di intelligenza artificiale alla ricerca di un inquadramento sistematico*, in *Contr. e impresa*, 2024, 882; SCOTTO DI CARLO, *La responsabilità connessa all'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale*, cit.; ARNAUDO e PARDOLESI, *Ecce robot. Sulla responsabilità dei sistemi adulti di intelligenza artificiale*, in *Danno e Resp.*, 2023, 409; SIMONINI, *La responsabilità del fabbricante nei prodotti con sistemi di intelligenza artificiale*, *ibidem*, 435; FACCIOLO, *Intelligenza artificiale e responsabilità sanitaria*, in *Nuova Giur. Civ. Comm.*, 2023, 732.

⁴¹ A queste soluzioni rimane dunque sottoposta la complessa materia della responsabilità per la circolazione di veicoli driverless, sulla quale vedi RUMI, *La product liability*, cit., 105 ss.; CALABRESI, AL MUREDEN, *Driverless cars. Intelligenza artificiale e futuro della mobilità*, Bologna, 2021; AL MUREDEN, voce *Responsabilità da circolazione di veicoli*, in *Responsabilità civile*, cit., 1052. Più in generale, poi, D'ADDA, *Danni "da robot" (specie in ambito sanitario) e pluralità di responsabili tra sistema della responsabilità civile ed iniziative di diritto europeo*, in *Riv. dir. civ.*, 2022, 805.

⁴² Art. 6, par. 3 AI Act. Sul tema della classificazione dei sistemi di AI, ampiamente, CARNAT, *Intelligenza artificiale*, cit., 668 ss.; e sulla profilazione PARENZO, *La profilazione algoritmica*, cit., 21 ss.

⁴³ Corte di Giustizia, 7 dicembre 2023, Causa C-634/21, che reca la seguente conclusione: "il calcolo automatizzato, da parte di una società che fornisce informazioni commerciali, di un tasso di probabilità basato su dati personali relativi a una persona e riguardanti la capacità di quest'ultima di onorare in futuro gli impegni di pagamento costituisce un "processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche", ai sensi di tale disposizione, qualora da tale tasso di probabilità dipenda in modo decisivo la stipula, l'esecuzione o la cessazione di un rapporto contrattuale con tale persona da parte di un terzo, al quale è comunicato tale tasso di probabilità". Si veda al proposito il commento di D'ORAZIO, *Il credit scoring e l'art. 22 del GDPR al vaglio della Corte di giustizia*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2024, 410. Più in generale, DI SABATO, *Tecnologia algoritmica e attività negoziale smart*, in *Contratto e impresa*, 2024, 360, 362 ss.

Corte di Cassazione reputa lecito quando l'interessato abbia avuto conoscenza delle modalità del procedimento e prestato un valido e libero consenso al suo utilizzo⁴⁴.

6. La responsabilità delle piattaforme digitali di *hosting*

Altro interessante settore di analisi, di rilievo ai fini della costruzione dei modelli europei di responsabilità civile, è quello della responsabilità delle piattaforme digitali, non per i difetti dei prodotti dei quali consentono lo scambio, bensì specificamente per il transito e l'hosting dei contenuti che veicolano.

Dalla prima fase di regolazione europea dell'economia del web, quella del Commercio elettronico e dei cosiddetti intermediari di servizi elettronici – ISP –, all'attuale fase di regolazione del più complesso mercato digitale con discipline uniformi, la nozione che viene in rilievo è quella di *piattaforma on line*, definita dal DSA come un *servizio di memorizzazione di informazioni che, su richiesta di un destinatario del servizio, memorizza e diffonde informazioni al pubblico*⁴⁵.

Nel limitato contesto del ragionamento che qui si propone, l'elemento da notare è quello per cui, sebbene il DSA abbia introdotto una logica di *accountability* assai pronunciata nei rapporti verticali tra la piattaforma e gli utenti, ed abbia dunque regolato puntualmente obblighi di condotta e di *disclosure* da reclamare in un contesto di responsabilità contrattuale⁴⁶; per quanto concerne invece la responsabilità verso i terzi per i contenuti illegali eventualmente trasportati od ospitati e memorizzati, la logica dell'UE è tendenzialmente garantista e liberale. La preoccupazione della Commissione è stata infatti sempre quella, sin dalla prima direttiva del 2000, di prendere le distanze dal principio della responsabilità oggettiva – tanto rafforzato nelle materie prima indicate – e di

⁴⁴ Cass., sez. I – ordinanza 10 ottobre 2023, n. 28358, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2024, 408, con Commento di BRUTTI, *Mito del consenso e rating reputazionale*, 402. Sull'utilizzo professionale dello *scoring* vedi anche BATTELLI, *Insurtech ed evoluzione dell'offerta di polizze sanitarie: tra innovazione tecnologica e nuovi servizi assicurativi in campo medico*, in *Contr. E impresa*, 2022, 52.

⁴⁵ Art. 6, lett. i, REGOLAMENTO (UE) 2022/2065 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali). Sulle piattaforme on line vedi, fra i tanti, SCROFANI, *Il ruolo e la responsabilità degli Internet Service Provider nella "Post-Truth Era"*, in *Danno e resp.*, 2024, 553; CACCIOPPO, *Personalità (Diritti della) - Osservazioni in chiave pubblicistica sui provvedimenti restrittivi delle piattaforme digitali*, in *Nuova Giur. Civ. Comm.*, 2023, 816; BUTTARELLI, *La regolazione delle piattaforme digitali: il ruolo delle istituzioni pubbliche*, in *Giorn. Dir. amm.*, 2023, 116; CAMARDI, *"Gigantismo" e disuguaglianze nell'economia dei dati. Appunti sulla governance europea delle relazioni digitali*, in *Ianus Diritto e Finanza*, 2023, 59 ss., e già, ID., *Contratti digitali e mercati delle piattaforme. Un promemoria per il civilista*, in *Jus civile*, 2021, 870 ss.; SOLINAS, *Responsabilità civile e piattaforme digitali*, in *Enc. Del diritto, volume Responsabilità civile*, cit., 964.

⁴⁶ SAAVEDRA SERVIDA, *La responsabilità degli internet service provider: dal safe harbour al principio di accountability*, in *Nuove Leggi Civ. Comm.*, 2024, 135; SOLINAS, *Responsabilità civile e piattaforme digitali*, cit., 968.

evitare di attribuire alle piattaforme il potere di controllare ed eventualmente censurare o rimuovere i contenuti illegali. Si conferma così nel DSA – artt. 4, 5,6 – la tecnica certamente non limpida di esenzione da responsabilità, piuttosto che quella più normale di definizione dei presupposti della eventuale responsabilità, per il trasporto di contenuti illegali, e ciò alla luce del principio di cui all'art.8, significativamente denominato *Assenza di obblighi generali di sorveglianza o di accertamento attivo dei fatti che indichino attività illegali*. Il principio opera nei confronti dei terzi danneggiati dalla circolazione dei contenuti illegali caricati dai destinatari dei servizi delle piattaforme, introducendo semmai dispositivi di responsabilità soggettiva per colpa⁴⁷.

Vi è tuttavia una novità che relativizza questo assetto. Ed è la previsione della cosiddetta *attività di moderazione dei contenuti* a carico delle piattaforme nei confronti dei destinatari titolari dei contratti. L'art. 3 lett. t, definisce questa attività nei seguenti termini: *le attività, automatizzate o meno, svolte dai prestatori di servizi intermediari con il fine, in particolare, di individuare, identificare e contrastare contenuti illegali e informazioni incompatibili con le condizioni generali, forniti dai destinatari del servizio, comprese le misure adottate che incidono sulla disponibilità, sulla visibilità e sull'accessibilità di tali contenuti illegali o informazioni*. Come è stato giustamente sottolineato⁴⁸, questa attività si riverbera sulle clausole dei contratti di servizio tra fornitore e destinatario della piattaforma di cui alla lett.u del richiamato art. 3, e all'art. 14 del DSA⁴⁹, introducendo forme di intervento e di eventuale restrizione dei contenuti caricabili *on line*; mentre l'art. 16 prevede che i prestatori di servizi di memorizzazione di informazioni predispongano meccanismi per consentire a qualsiasi persona o ente di notificare loro la presenza nel loro servizio di informazioni specifiche che tale persona o ente ritengono costituiscano contenuti illegali, introducendo un meccanismo di *notice and action*. Il par. 3 aggiunge che *“Si considera che le segnalazioni di cui al presente articolo permettono di acquisire una conoscenza o consa-*

⁴⁷ In argomento, per tutti, ampiamente, PIRAINO, *La responsabilità dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti online*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2023, 146; ASTONE, *Digital services act e nuovo quadro di esenzione dalla responsabilità dei prestatori di servizi intermediari: quali prospettive?*, in *Contr. e Impresa*, 2022, 1050; RICCIO, *Responsabilità delle piattaforme e sistemi di filtraggio: quale destino per la normativa italiana sul diritto d'autore?*, in *Nuova Giur. Civ. Comm.*, 2022, 1032; SOLINAS, *Responsabilità civile e piattaforme digitali*, cit., 972 ss.

⁴⁸ Ancora, intelligentemente, SOLINAS, *Responsabilità civile e piattaforme digitali*, cit., 979 ss.

⁴⁹ Il par. 1 dell'art. 14 dispone che *“I prestatori di servizi intermediari includono nelle loro condizioni generali informazioni sulle restrizioni che impongono in relazione all'uso dei loro servizi per quanto riguarda le informazioni fornite dai destinatari del servizio. Tali informazioni riguardano tra l'altro le politiche, le procedure, le misure e gli strumenti utilizzati ai fini della moderazione dei contenuti, compresi il processo decisionale algoritmico e la verifica umana, nonché le regole procedurali del loro sistema interno di gestione dei reclami. Sono redatte in un linguaggio chiaro, semplice, comprensibile, facilmente fruibile e privo di ambiguità e sono disponibili al pubblico in un formato facilmente accessibile e leggibile meccanicamente”*. Sul punto, GRAZZINI, *Piattaforme e content moderation - Fake news e disinformazione*, in *Giur. It.*, 2024, 491; AMIDEI, *Piattaforme e content moderation - Vecchi e nuovi problemi in tema di motori di ricerca, tra oblio e informazione*, *ibidem*, 466.

pevolezza effettiva ai fini dell'articolo 6 in relazione alle specifiche informazioni in questione qualora consentano a un prestatore diligente di servizi di memorizzazione di informazioni di individuare l'illegalità della pertinente attività o informazione senza un esame giuridico dettagliato".

Nella sostanza, tali segnalazioni incrementano di fatto i casi in cui il prestatore di servizi di hosting viene a conoscenza della presenza di contenuti illegali, e può pertanto essere considerato responsabile se non agisce di conseguenza, ai sensi dell'art. 17, adottando nei confronti del destinatario le misure che lo stesso articolo prevede gli debba comminare con adeguata motivazione⁵⁰.

Questa normativa, accentuata nei confronti delle cosiddette piattaforme di grandi dimensioni (art. 33 ss. DSA), indirettamente farebbe dell'intermediario un soggetto incaricato di governare la legalità della rete⁵¹; sebbene questo ruolo non risulti corredato della disciplina della sua responsabilità nei confronti dei terzi, che rimane disciplinata "in negativo" dall'art. 6 DSA, e retta dal citato principio di cui all'art. 8, che esclude l'esistenza di un obbligo generale di sorveglianza.

In questo contesto, è motivo di interesse il considerando n. 18 del DSA, il quale prevede che l'esenzione da responsabilità non dovrebbe applicarsi allorché, "anziché limitarsi a una fornitura neutra dei servizi mediante un trattamento puramente tecnico e automatico delle informazioni fornite dal destinatario del servizio, il prestatore di servizi intermediari svolga un ruolo attivo atto a conferirgli la conoscenza o il controllo di tali informazioni". Un'allusione alla posizione del cosiddetto *hosting provider* attivo, figura controversa di intermediario non neutrale, già elaborata dalla giurisprudenza della CGE e poi dalla giurisprudenza nazionale proprio allo scopo di restringere le ipotesi di esonerazione da responsabilità verso i terzi⁵².

⁵⁰ E precisamente: a) eventuali restrizioni alla visibilità di informazioni specifiche fornite dal destinatario del servizio, comprese la rimozione di contenuti, la disabilitazione dell'accesso ai contenuti o la retrocessione dei contenuti; b) la sospensione, la cessazione o altra limitazione dei pagamenti in denaro; c) la sospensione o la cessazione totale o parziale della prestazione del servizio; d) la sospensione o la chiusura dell'account del destinatario del servizio.

⁵¹ Così SOLINAS, *Responsabilità civile*, cit., 981.

⁵² Il riferimento è a Corte di giustizia UE, 7 agosto 2018, C-521/17, Corte giust. UE, 23.3.2010, cause riunite C-236/08 e C-238/08, e Corte giust. UE, 12.7.2011, causa C-324/09. Mentre in Italia la sentenza pilota è Cass. 19 marzo 2019, n. 7708, in *Giur. it.*, 2019, p.2604, con nota di BOCCHINI, *La responsabilità civile plurisoggettiva, successiva ed eventuale dell'ISP*, il quale ricorda come la figura del provider attivo sia stata elaborata a seguito del caso RTI contro Yahoo, con il quale veniva affermato il principio secondo cui l'associazione di messaggi pubblicitari ai contenuti immessi in rete dagli utenti, i cui proventi concorrono a finanziare l'attività del prestatore di servizi, dovevano essere qualificati come servizi di hosting attivo, così `esorbitando da qualsiasi posizione di pretesa neutralità del prestatore e rendendo inapplicabile la disciplina di cui all'art. 16, D. Lgs. n. 70/2003. Altre attività, quali l'indicizzazione dei contenuti, la selezione ed organizzazione dei contenuti, il filtraggio e la profilazione dell'utente, integrerebbero la figura dell'hosting attivo. Esprime invece perplessità per questo orientamento TORMEN, *La linea dura della Cassazione in materia di responsabilità dell'hosting provider (attivo e passivo)*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2019, 1039, sul presupposto

7. Il danno climatico. Altre prospettive... ed una considerazione di chiusura

Un ultimo tema al quale faccio un brevissimo riferimento di chiusura, è quello del danno climatico, evocato in un recente studio⁵³, nel quale si mettono a fuoco in chiave critica sia lo stesso tema del danno climatico, figura definita *catastrofale* e ritenuta non assimilabile a quella del danno ambientale⁵⁴, sia le esperienze della *climate change litigation*, ritenute non adeguate rispetto alle specifiche caratteristiche del danno climatico. Quest'ultimo, invero, in quanto danno globale, a temporalità intergenerazionale, di natura incrementale, *diveniente* e non futuro, irrisarcibile, non si presta ad essere formalizzato nelle maglie della responsabilità civile basata sulla soddisfazione di diritti soggettivi "appropriativi" lesi da una condotta illecita determinata. Anzi, proprio l'abbandono della dogmatica appropriativa, più esattamente l'evasione dalla prigione appropriativa, costituisce, nella riflessione di questo A., il punto di partenza per ripensare il danno climatico. La ricostruzione avviene alla luce di una categoria nuova, quella dei "diritti trans-soggettivi", l'azione del cui titolare non ritorna su se stesso, ma si collega a forme di godimento plurimo e di esperienza collettiva⁵⁵, altresì postulando un rimedio non risarcitorio, nel senso tradizionale, quanto piuttosto un rimedio *rigenerativo*. Un rimedio tramite il quale, nella logica già espressa dall'art. 2058 cod. civ., il convenuto potrà essere condannato ad un "fare", precisamente potrà/dovrà attivare un piano di mitigazione del rischio, eliminare le immissioni nocive, investire in tecnologie alternative etc. Insomma: interrompere il precedente ciclo distruttivo⁵⁶.

che il principio di esenzione da responsabilità svolge la funzione cruciale di favorire lo sviluppo di uno spazio libero di comunicazione e di informazione. Sul punto vedi anche SOLINAS, *Responsabilità civile*, cit., 976, 982, 983 ss., secondo la quale quella del provider sarebbe un'ipotesi di responsabilità per colpa, la cui fattispecie costitutiva si troverebbe fuori del DSA, e precisamente nel diritto nazionale, nell'art. 2043 del nostro codice.

⁵³ FEMIA, voce *Responsabilità civile e climate change litigation*, nel volume *Responsabilità civile*, cit., 847 ss.

⁵⁴ Per tutti, SALANITRO, voce *Danno ambientale e responsabilità civile*, *ibidem*, 200 ss. Il modello di responsabilità introdotto dalla Direttiva del 21 aprile 2004, n. 2004/35 è di tipo oggettivo – salve alcune esimenti – per i danni causati alle specie e agli habitat protetti, alle acque e al terreno, da un'attività professionale pericolosa per l'ambiente; ed è poi per colpa se i danni derivano da attività non pericolosa ed a seguito di comportamenti colposi o dolosi dell'agente.

⁵⁵ FEMIA, voce *Responsabilità civile*, cit., 867 ss.

⁵⁶ FEMIA, voce *Responsabilità civile*, cit., 872 ss., ove l'A. evoca il magistero e la scuola di Gunther Teubner per una riflessione più attentamente dedicata ai risvolti processuali di questa (suggestiva e forse anche visionaria) ricostruzione. Sul danno climatico vedi anche CONTE, *Per una teoria civilistica del danno climatico. Interessi non appropriativi, tecniche processuali per diritti trans-soggettivi, dimensione intergenerazionale dei diritti fondamentali*, in DPCE online, 2023, 669; GHIENELLI, *Le condizioni dell'azione nel contenzioso climatico: c'è un giudice per il clima?*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2021, 1273 ss.; MONTEROSSO, *L'orizzonte intergenerazionale del diritto civile*, Pisa, 2020, 84, 111, 289 ss.

Ora, che questa visione – per così dire rovesciata – della responsabilità civile possa imputarsi alle logiche impresse alle strategie del *Green deal* dell'UE⁵⁷, è questione tutta da verificare. Un elemento che va a tal fine attentamente considerato, pertanto, nell'ottica di delineare il modello, o i modelli europei, di responsabilità civile, attiene ancor più radicalmente alla sufficienza della responsabilità quale dispositivo idoneo a garantire l'effetto perseguito della mitigazione dei cambiamenti climatici, attraverso la predisposizione di rimedi reattivi, e comunque tipicamente *ex post*. Il dubbio è se accanto ad un siffatto dispositivo rimediale non debba affiancarsi anche in questo caso un potente strumentario di *accountability*, in una logica di precauzione/prevenzione fortemente incentrata sull'imposizione di obblighi di fare in capo ai soggetti la cui attività genera rischi di danno climatico.

A dire il vero, ciò è quanto sembrerebbe emergere dai contenuti della nuova Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2024/1760, del 13 giugno 2024, relativa al Dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità. Essa pone a carico delle società individuate nell'art. 2 e seguenti⁵⁸ una serie di "obblighi":

- rispetto agli impatti negativi sui diritti umani e agli impatti ambientali negativi, siano essi effettivi o potenziali;
- rispetto all'adozione e attuazione di un piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici volto a garantire, con il massimo impegno possibile, la compatibilità del modello e della strategia aziendali della società con la transizione verso un'economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5 °C.

Tutti gli obblighi incombenti sulle società e sui partner che costituiscono le relative catene di attività sono dettagliatamente normati negli articoli da 7 a 16, e includono tutti gli adempimenti che afferiscono al dovere di vigilanza e di diligenza basato sul rischio in materia di diritti umani e di ambiente: mappatura dei rischi, valutazione d'impatto, scale di priorità, prevenzione, attenuazione, riparazione degli impatti negativi, monitoraggio, dialogo con stakeholders, etc.⁵⁹. Sono previsti strumenti di controllo e sanzione per l'eventuale violazione dei suddetti doveri: meccanismi di reclamo, sanzioni di un'Autorità controllo e vigilanza, e una disciplina della responsabilità per violazione dei doveri di vigilanza, configurata come responsabilità per colpa.

La Direttiva segue il modello della legge francese n. 2017-399 del 27 marzo 2017 relativa "*au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre*"⁶⁰, che

⁵⁷ Che si leggono al link <https://www.consilium.europa.eu/it/policies/european-green-deal/>.

⁵⁸ Le società di una certa dimensione o fatturato (più di 1 000 dipendenti e un fatturato netto a livello mondiale superiore a 450.000.000 EUR), ovvero le società capogruppo, o le società che hanno concluso accordi di franchising o di licenza nell'Unione in cambio di diritti di licenza con società terze indipendenti, tutte ascrivibili alla medesima catena del valore.

⁵⁹ Tutte le attività, come si vede, già fatte oggetto di quel risarcimento rigenerativo postulato dalla dottrina ora esposta.

⁶⁰ Per altre informazioni vedi ADDANTE, *Obblighi di Due diligence per le imprese multinazionali francesi nel difficile bilanciamento fra profitto e responsabilità*, in *Diritti comparati*, al link <https://www.diritticomparati.it/obblighi-di-due-diligence-per-le-imprese-multinazionali-francesi-nel-difficile->

introduce il cosiddetto “Piano di Vigilanza”, finalizzato a garantire l’espletamento dell’obbligo di diligenza su tutte le operazioni delle filiere di società controllanti e controllate, comprese quelle extra territoriali, obbligate a introdurre “*les mesures de vigilance raisonnable propres à identifier les risques et à prévenir les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l’environnement*”. L’obbligo di redazione del piano è corredato da peculiari strumenti di reazione all’eventuale inadempimento dei soggetti obbligati.

La questione sollecitata da tali previsioni, dunque, pertiene tipicamente al fenomeno di complessificazione della normativa, a fronte della progressiva insufficienza dei dispositivi attuali del diritto a governare processi dannosi le cui conseguenze non sono tecnicamente rimediabili con dispositivi di tipo compensativo, né a favore di singoli individui danneggiati (attesa la natura del danno climatico e dello stesso “clima” come bene tutelato). In altre parole, al pluralismo dei modelli di responsabilità si affianca così un ulteriore pluralizzazione dei modelli di *accountability*, intesi a prevenire il danno e governare i rischi.

Ed infatti, mentre nel regolamento sulla circolazione e tutela dei dati personali, l’approccio basato sul rischio si coniuga con l’eventuale responsabilità del titolare nella misura in cui il soggetto destinatario delle misure di *accountability* ne può dimostrare il rispetto in sede di richiesta di risarcimento, e così costruire le sue difese; la nuova Direttiva *Due diligence* compie un passo in avanti. Fatte salve le normative di recepimento che dovranno intervenire nei prossimi mesi, da essa emerge la scelta di configurare il dovere di vigilanza posto a carico delle società destinatarie e le non indifferenti prestazioni che lo riempiono di contenuto, come oggetto di un’obbligazione primaria nascente dalla legge, che si contraddistingue per la sua soggezione ad un regime di adempimento coatto, attivabile da parte un’Autorità regolatrice, ovvero anche su iniziativa di soggetti qualificati da uno specifico interesse ad agire, e fra questi anche soggetti collettivi dotati di legittimazione processuale⁶¹. Sembrano prendere vigore così due regimi di responsabilità, l’uno per la violazione dei doveri di vigilanza indipendentemente dal danno, inteso alla adozione “forzata” del piano di vigilanza; l’altro per l’eventuale danno prodotto a seguito della violazione dei doveri.

bilanciamento-fra-profitto-e-responsabilità/; PARANCE, GROULX, *Devoir de vigilance - Regards croisés sur le devoir de vigilance et le duty of care*, in *Journal du droit international*, Janvier 2018, doct. 2, 21; LYON CAËN, *Verso un obbligo legale di vigilanza in capo alle imprese multinazionali*, in *Riv. giur. del lavoro e prev. Soc.*, 2018, 240 ss.

⁶¹ La Direttiva prevede un meccanismo di reclamo accessibile, trasparente e prevedibile da parte di persone fisiche, portatori di interessi, sindacati e associazioni esperte nei settori collegati a quelli in cui si ha legittimo timore circa gli impatti negativi delle attività della società o delle sue filiazioni o partner commerciali nella catena di attività (art. 14). La norma prevede che, quando il reclamo risulta fondato, l’impatto negativo che ne costituisce l’oggetto sia considerato individuato ai sensi dell’articolo 8 e la società adotti le misure adeguate conformemente agli articoli 10, 11 e 12. Gli artt. 24, 25, 27 disciplinano invece i poteri dell’Autorità di vigilanza, che può ordinare misure di cessazione dell’attività e di riparazione.

Argomentare una simile nuova sistemazione della normativa sui processi di danno ad estesa dimensione sarà possibile a due condizioni, non ancora realizzate al momento presente. La prima richiede di attendere l'attuazione della Direttiva e la positiva configurazione dei doveri di vigilanza. La seconda richiede di ripensare il sistema delle obbligazioni derivanti dalla legge al di fuori dello schema binario rigidamente costruito sulla previa individuazione del debitore e del creditore, al fine di rendere possibile formalizzare l'attuazione coattiva dell'obbligo/dovere violato. Richiede cioè di attivare anche nella materia dell'obbligazione una prospettiva pluralistica accettabile ed efficace⁶².

All'esito di questa rassegna volutamente orizzontale e parziale delle discipline europee della responsabilità civile, ed al netto della sensazione di disordine che mi auguro il lettore abbia superato, rimane un messaggio da formulare ai fini di un tentativo di sistemazione della materia nel rispetto della pluralità dei modelli che la pur incompleta analisi ha restituito (e non solo in questo campo). Le alternative invero non sono poche, e dipendono dall'approccio che il giusprivatista decide di seguire nello stabilire rapporti e connessioni tra diritto europeo e diritto interno, oltre che tra i vari modelli.

Come in parte si è accennato, una prima variante concerne l'importanza che si riconosce al principio della primazia del diritto europeo, il quale – se portato alle sue conseguenze – implica il superamento anche della dogmatica interna e la disponibilità a ricostruire diverse categorie concettuali di diritto europeo.

Una seconda variante concerne il rapporto che si intende delineare tra i vari modelli. Per un verso, l'interprete aduso ad una certa sistemazione delle discipline in chiave gerarchica e dicotomica (norme generali *vs.* norme speciali, ovvero norme astratte di sistema *vs.* norme di sottosistema, e così via) può essere tentato dall'idea di confermare a fronte della pluralità di discipline una qualche prospettiva riordinatoria gerarchica, e perciò conferire potenzialità applicative in senso analogico soltanto alle norme sovraordinate, e non alle altre. Se si sposasse questo atteggiamento, si potrebbe anche alterare il rapporto tra diritto interno a valenza generale e supportato da una dogmatica consolidata, e diritto europeo plurale, parcellizzato e a-dogmatico, con evidente indebolimento del principio indisponibile della primazia del diritto europeo.

Per altro verso, l'interprete potrebbe essere spinto dalla valorizzazione di altre premesse analitiche e di principio (prima fra tutte quella della effettività della tutela dei diritti) ad abbandonare la prospettiva gerarchica, o a relativizzarla, a favore di una prospettiva di "rete", orizzontale e paritaria, nel contesto della quale, ed al netto della indisponibile primazia dei valori e dei diritti fondamentali, tutti i modelli sarebbero dotati della normale potenzialità espansiva derivante dai meccanismi dell'analogia, con il beneficio di una altrettanto potenziale completezza del complesso ordinamentale prodotto dalle varie fonti.

⁶² Chi scrive ha compiuto un tentativo in tal senso nel saggio "*Natura delle trattative e responsabilità precontrattuale. Modelli dogmatici e "tertium non datur"*", in *Annuario del contratto*, 2021, diretto da D'ANGELO e ROPPO, Torino, 2022, 40 ss.

Chi scrive è tentata dal praticare quest'ultima via. Ma evidentemente non in questa sede⁶³.

ABSTRACT

Il saggio si propone di illustrare i contenuti di alcuni dei modelli regolativi della responsabilità civile presenti nell'ordinamento europeo, con l'obiettivo di delineare i contorni di un sistema pluralistico di discipline connotato da caratteri propri, e in una prospettiva ordinamentale non gerarchica.

The essay aims to briefly illustrate the contents of some of civil liability models present in the European legal system; it also aims to outline a pluralistic system of disciplines with particular characteristics, in a non-hierarchical regulatory perspective.

⁶³ Un tentativo in tal senso si legge nei saggi *Discipline della sopravvenienza contrattuale, buona fede e pluralismo normativo. Premesse per una discussione*, in *Le clausole generali nel diritto privato Il ruolo della giurisprudenza e i limiti alla discrezionalità dei giudici*, a cura di ARRIGO e PINORI, Genova, 2024, 323; *Le conseguenze dell'inadempimento dell'obbligazione pecuniaria fra risarcimento e sanzione*, in *La disciplina generale del rapporto obbligatorio attualità e prospettive*, a cura di DE CRISTOFARO e FINESSI, Pisa, 2024, 167; *Pluralismo e statuto giuridico delle persone*, in *Jus civile*, 2023, 64; ed in quello in corso di pubblicazione per i tipi della Pacini, *Fonti di obbligazioni tra legge e contratto. Una prospettiva pluralistica nel diritto delle obbligazioni*, nel volume *Le obbligazioni. Un dialogo intergenerazionale*.